

REGOLAMENTO (UE) N. 246/2014 DELLA COMMISSIONE

del 13 marzo 2014

che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la rimozione dall'elenco dell'Unione di determinate sostanze aromatizzanti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

regolamento (CE) n. 1331/2008, sia per iniziativa della Commissione sia su richiesta presentata da uno Stato membro o da una parte interessata.

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti e che modifica il regolamento (CE) n. 1601/91 del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 2232/96 e n. 110/2008 e la direttiva 2000/13/CE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

- (4) La parte A dell'elenco dell'Unione contiene un certo numero di sostanze per le quali l'Autorità europea per la sicurezza alimentare non ha completato la valutazione o ha richiesto, al fine di completarla, la presentazione di dati scientifici supplementari. Per 19 di queste sostanze le persone responsabili dell'immissione sul mercato delle sostanze aromatizzanti hanno ora ritirato la richiesta. Pertanto le sostanze aromatizzanti in questione vanno cancellate dall'elenco dell'Unione.

visto il regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 4,

- (5) L'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008 va pertanto modificato di conseguenza.

considerando quanto segue:

- (6) A norma dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1334/2008 le sostanze aromatizzanti non incluse nell'elenco dell'Unione possono essere messe in commercio in quanto tali e utilizzate negli e sugli alimenti fino al 22 ottobre 2014. Poiché le sostanze aromatizzanti sono già disponibili sul mercato negli Stati membri, e al fine di garantire una transizione agevole alla procedura di autorizzazione dell'Unione, sono state stabilite misure transitorie per gli alimenti contenenti tali sostanze nel regolamento (UE) n. 873/2012 ⁽⁴⁾.

- (1) L'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 stabilisce un elenco dell'Unione delle sostanze aromatizzanti e dei materiali di base destinati a essere utilizzati negli alimenti e ne specifica le condizioni d'uso.

- (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

- (2) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 872/2012 della Commissione ⁽³⁾, adotta l'elenco di sostanze aromatizzanti e lo inserisce nell'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

- (3) Tale elenco può essere aggiornato a norma della procedura uniforme di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del

Articolo 1

L'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008 è modificato in conformità all'allegato del presente regolamento.

⁽¹⁾ GU L 354 del 31.12.2008, pag. 34.

⁽²⁾ GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1.

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 872/2012 della Commissione che adotta l'elenco di sostanze aromatizzanti di cui al regolamento (CE) n. 2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, lo inserisce nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 1565/2000 della Commissione e la decisione 1999/217/CE della Commissione (GU L 267 del 2.10.2012, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 873/2012 della Commissione del 1° ottobre 2012, sulle misure transitorie riguardanti l'elenco di sostanze aromatizzanti di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 267 del 2.10.2012, pag. 162).

